



INVITO A PRESENTARE OFFERTE

Diritti Audiovisivi Internazionali Campionato Serie B

Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018



Data di pubblicazione: 10 luglio 2015

Termine per la presentazione delle offerte: 31 luglio 2015

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 La vendita centralizzata dei Diritti Audiovisivi	3
1.3 Il Campionato di Serie B.....	4
1.4 Richieste di chiarimenti.....	5
1.5 Definizioni.....	6
2. LA PROCEDURA DI SELEZIONE	9
2.1 Obiettivi	9
2.2 Avviso agli Offerenti.....	9
2.3 Requisiti degli Offerenti	9
2.4 Requisiti e modalità di presentazione delle Offerte.....	10
2.5 Apertura delle Buste e Valutazione delle Offerte	11
2.6 Le trattative private.....	12
2.7 Assegnazione del Pacchetto	12
2.8 Corrispettivo	13
2.9 Pagamenti	13
2.10 Garanzie.....	14
3. PRODOTTI AUDIOVISIVI	15
3.1 Il Pacchetto.....	15
3.2 Mezzi di trasmissione	15
3.3 Durata	16
3.4 Obblighi di trasmissione	16
3.5 Divieti di trasmissione	17
3.6 Territorio.....	18
3.7 Diritti Accessori.....	18
3.8 Esclusiva	19
3.9 Sublicenze.....	19
4. TERMINI DI LICENZA	23
4.1 Il Contratto di Licenza.....	23
4.2 Obblighi del Licenziatario	23
4.3 Obblighi della Lega Calcio Serie B	24

4.4	Titolarità delle immagini.....	25
4.5	Cedibilità del contratto di licenza da parte della Lega Calcio Serie B	25
4.6	Durata e risoluzione.....	26
5.	PRODUZIONE.....	27
5.1	Produzione e distribuzione del Segnale.....	27
5.2	Costi	27
5.3	Logo del Campionato	27
6.	NOTE LEGALI	29
6.1	Natura dell'Invito.....	29
6.2	Assenza di garanzie	29
6.3	Richiesta di informazioni.....	29
6.4	Costi e spese.....	29
6.5	Confidenzialità	29
6.6	Proprietà intellettuale.....	30
6.7	Diritto di rettifica.....	30
6.8	Lingua	30
6.9	Eventuale nullità o inefficacia di alcune clausole dell'Invito	30
6.10	Legge e foro	30
7.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003.....	31
	Allegato 1 - Sommario dei Prodotti Audiovisivi oggetto del Pacchetto.....	33
	Allegato 2 - Orari di Inizio degli Eventi.....	34
	Allegato 3 - Trasmissioni in lingua italiana.....	36
	Allegato 4 - Segnale - Accesso allo Stadio.....	37
	Allegato 5 - Diritti riservati alla Lega Calcio Serie B e alle Società Sportive	39
	Allegato 6 - Fac-simile dell'Offerta	41

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale Professionisti Serie B - indicata nel prosieguo come "Lega Calcio Serie B" - emana il presente invito a presentare offerte riferite all'acquisizione in licenza dei Prodotti Audiovisivi valevoli per territori diversi da Italia, San Marino e Città del Vaticano e relativi alla Competizione Serie B, in forma parzialmente esclusiva come previsto al successivo paragrafo 3.1, delle Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, nel rispetto delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 525/14/CONS del 13 ottobre 2014 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento in data 8 ottobre 2014.

Nello svolgimento delle procedure competitive di vendita centralizzata la Lega Calcio Serie B si avvale dell'assistenza di Infront Italy srl (società del gruppo Infront) in qualità di *advisor*.

Si invitano i soggetti che ne avessero interesse a presentare le proprie offerte per l'acquisizione del Pacchetto descritto nel presente invito con le modalità e nei termini qui di seguito previsti. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 C.E.T. del 31 luglio 2015.

La Lega Calcio Serie B si riserva di posticipare il suddetto termine dandone notizia mediante annuncio pubblicato sul proprio sito internet istituzionale.

1.2 La vendita centralizzata dei Diritti Audiovisivi

L'offerta centralizzata dei diritti, sulla base del presente Invito, è riferita a un prodotto innovativo e di elevata qualità, che può essere promosso e ampiamente distribuito ai tifosi di calcio nel mondo, ivi incluso in quei territori che registrano una forte presenza di comunità italiane.

L'offerta tende a garantire in ciascuno dei Paesi interessati imparzialità e trasparenza nei confronti dei soggetti che operano nel mercato internazionale e, in particolare, di quelli che operano nei singoli Paesi e che hanno manifestato interesse ad acquisire i diritti audiovisivi del Campionato di Serie B.

La vendita e la distribuzione centralizzata favoriscono l'esposizione televisiva, un eccezionale standard di programmazione e una rappresentazione equilibrata di partite e club, con l'obiettivo che il calcio italiano divenga il più possibile seguito, popolare e interessante a livello internazionale.

L'obiettivo primario che la Lega Calcio Serie B persegue nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi relativi al Campionato di Serie B, è lo sviluppo delle potenzialità del calcio italiano per assicurarne visibilità e sviluppo sul mercato internazionale.

1.3 Il Campionato di Serie B

1.3.1 L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto da due fasi, la prima, detta "stagione regolare" e la seconda, denominata "play-off" e "play-out". La stagione regolare prevede la partecipazione di 22 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 462 eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva mentre le squadre classificate dal 3° al 8° posto disputano una serie di play-off con formula, anche modificabile, sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della F.I.G.C.

L'attuale formula prevede:

- (i) un turno preliminare fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
- (ii) due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare;
- (iii) la finale con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 10 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3° classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Lega Pro. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano tra loro il play-out, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede al Campionato di Lega Pro. Tuttavia, la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

La Lega Calcio Serie B si riserva il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione e il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B, il numero di squadre promosse al Campionato di Serie A e/o il numero di squadre retrocesse al Campionato di Lega Pro, il format, anche di play-off e play-out, e, conseguentemente, il numero complessivo di gare da disputarsi. A titolo esemplificativo, il Licenziatario prende sin d'ora atto che il numero di 22 squadre partecipanti al suddetto Campionato e, di conseguenza, il numero di Eventi di cui si compone la stagione regolare può diventare inferiore, prima dell'inizio o nel corso di una qualsiasi delle stagioni sportive in caso di Campionato partecipato, per qualsiasi motivo o causa, da meno di 22 squadre in ciascuna Stagione Sportiva.

- 1.3.2 Il Pacchetto dei Prodotti Audiovisivi per il Campionato di Serie B, offerto attraverso il presente invito a presentare offerte, è sintetizzato nell'Allegato 1. Le informazioni contenute nella presentazione di tale Allegato hanno mera finalità di sintesi. Per i dettagli e una completa illustrazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal presente invito a presentare offerte, gli Offerenti interessati sono invitati a leggere e verificare attentamente l'intero contenuto del presente invito a presentare offerte, al quale devono fare esclusivo riferimento.
- 1.3.3 Gli orari di inizio degli Eventi di Serie B oggetto del presente Invito sono descritti in dettaglio all'Allegato 2.

1.4 Richieste di chiarimenti

Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare a questa procedura di assegnazione possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre il termine del 20 luglio 2015. Le richieste e le conseguenti risposte vengono pubblicate sul sito internet istituzionale della Lega Calcio Serie B così da essere conoscibili anche per gli altri soggetti interessati a partecipare alla procedura. Le richieste vanno inoltrate ai seguenti recapiti:

**Lega Nazionale
Professionisti Serie B**
Att.: Paolo Bedin
Direttore Generale
Via Ippolito Rosellini n. 4
20124 Milano
Fax: +39 02 69001460
PEC:legaserieb@legalmail.it

e/o

**Infront Italy srl
Advisor LNPNB**
Att.: Marco Bogarelli
Presidente
Via Deruta n. 20
20132 Milano
Fax:+39 02 77112824
PEC:presidenzainfrontitaly@legalmail.it

1.5 Definizioni

Nel presente Invito i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- **Campionato o Competizione:** è il campionato di seconda divisione (“Campionato di Serie B”) o diversa futura denominazione, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (“Lega Calcio Serie B”), delle Stagioni Sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
- **C.E.T.:** è il fuso orario (Central European Time) in vigore nel Territorio Italiano, incluse variazioni dovute al mutare dell’ora solare, che deve essere utilizzato quale riferimento per determinare l’orario da applicare nelle varie situazioni.
- **Contratto di Licenza:** è il contratto recante termini e condizioni della licenza a termine che si perfeziona tra l’Offerente aggiudicatario e la Lega Calcio Serie B con riferimento al Pacchetto previsto da questo invito.
- **Contratto di Sublicenza:** è il contratto tra il Licenziatario e il Sublicenziatario in ogni singolo Paese del Territorio Internazionale e che è sottoposto alle condizioni e ai termini previsti dal Contratto di Licenza e alle condizioni e ai termini imposte dalla Lega di Serie B al Licenziatario secondo quanto previsto dal presente invito.
- **Decreto:** è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Invito hanno il significato loro attribuito dall’art. 2 del Decreto.
- **Diritti Audiovisivi:** sono i diritti di trasmettere, comunicare e mettere a disposizione del pubblico gli Eventi e i Prodotti Audiovisivi concernenti gli Eventi, fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa di ciascun Evento, quali tassativamente dettagliati al successivo paragrafo 3.1.1..
- **Durata:** è la durata del Contratto di Licenza, che decorre dal 1 luglio 2015 e termina il 30 giugno 2018.
- **Evento:** è la singola gara del Campionato, incluse le fasi di pre-gara e post-gara.
- **Giornata:** è il turno della competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto dalla Lega Calcio Serie B per il Campionato.
- **Highlights Preprodotti:** sono i pacchetti di Immagini Saliienti (“rough-cut edit”) realizzati dalla Lega Calcio Serie B o dal produttore da essa designato, comprensivi di circa quattro minuti di immagini per ciascun Evento con commento in inglese forniti, salvo impossibilità per ciascuna Giornata di Campionato in relazione agli Eventi disputati in tale Giornata.
- **Immagini di Archivio:** sono le fissazioni delle immagini dell’Evento una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte che segue la disputa dell’Evento medesimo. In base alle previsioni del Decreto, tali Immagini di Archivio sono riservate alle Società Sportive ed esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto di Diritti Audiovisivi.
- **Immagini Saliienti:** sono le immagini più significative dell’Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l’*istant replay* e qualsiasi altro

fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario può utilizzare nei limiti e alle condizioni previste nel Contratto di Licenza.

- **Intermediario:** è qualsiasi impresa che svolge attività di intermediazione nel mercato internazionale dei diritti audiovisivi sportivi.
- **Interviste:** sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili negli spazi e secondo le modalità di cui ai Regolamenti Produzioni Audiovisive.
- **Invito:** è il presente invito a presentare Offerte.
- **Licenziatario:** è il soggetto la cui Offerta viene accettata dalla Lega Calcio Serie B e conseguentemente risulta assegnatario del Pacchetto di Diritti Audiovisivi oggetto del Contratto di Licenza.
- **Linee Guida:** sono le Linee Guida per la commercializzazione in forma centralizzata dei Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie B del triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 525/14/CONS del 13 ottobre 2014 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 8 ottobre 2014.
- **Offerta:** è l'offerta presentata da un Offerente alla Lega Calcio Serie B per il Pacchetto di Diritti Audiovisivi a mezzo di lettera redatta in conformità al documento pro-forma predisposto nell'Allegato 6, congiuntamente alle informazioni integrative e alla documentazione richieste da questo Invito.
- **Offerente:** è il soggetto o l'ente o (nel caso di Offerta congiunta) il consorzio di imprese che presenta la propria Offerta per il Pacchetto di Prodotti Audiovisivi.
- **Operatore delle comunicazioni o Operatore:** è il soggetto che trasmette immagini degli Eventi mediante una o più Piattaforme, in formato digitale o analogico e in qualsiasi modalità e che sia legittimato a tali trasmissioni sulla base di accordi con il Licenziatario.
- **Pacchetto di Prodotti Audiovisivi o Pacchetto:** è l'insieme dei Prodotti Audiovisivi per il Territorio Internazionale contemplati dal presente Invito.
- **Piattaforma:** è qualsiasi sistema per la trasmissione e la ricezione dei Prodotti Audiovisivi esistente nel Territorio Internazionale.
- **Piattaforma Internet:** è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica Internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer, senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologicamente consolidati.
- **Prodotti Audiovisivi:** sono (i) i prodotti editoriali aventi ad oggetto Eventi della Competizione, confezionati dalla Lega Calcio Serie B nonché delle varie soluzioni grafiche dalla stessa adottate tra cui il rispettivo logo, tutelati conformemente al disposto dell'art. 4, comma 6, del Decreto e (ii) i Serie B Magazine e gli Highlights Preprodotti, comprensivi della sigla della Lega Calcio Serie B nonché delle varie soluzioni grafiche dalla stessa adottate tra cui il logo. La Lega Calcio Serie B si riserva di apportare modifiche al loro contenuto editoriale in ragione del loro migliore e più efficace sfruttamento.

- **Regolamenti Produzioni Audiovisive:** sono i Regolamenti approvati dalla Lega Calcio Serie B e pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, come eventualmente modificati o interpretati Stagione per Stagione, per disciplinare regole e procedure in materia di produzione audiovisiva degli Eventi, le Interviste ai tesserati e gli accessi al Segnale e agli impianti sportivi e ogni altra materia riguardante l'Invito.
- **Segnale:** è il segnale audiovisivo internazionale contenente immagini e sonoro degli Eventi ripreso da apposite telecamere.
- **Serie A:** è la prima divisione del campionato professionistico di calcio in Italia.
- **Serie B Magazine:** sono i due programmi audiovisivi realizzati dalla Lega Calcio Serie B o dal produttore da essa designato, su base settimanale (ad eccezione delle settimane in cui non si disputa il Campionato), in lingua inglese, in episodi settimanali di durata indicativamente compresa tra i 25 e 30 minuti.
- **Serie B:** è la seconda divisione del campionato professionistico di calcio in Italia. La denominazione del Campionato può essere oggetto di variazione.
- **Società Sportiva:** è ciascuna delle società che partecipano in ognuna delle Stagioni Sportive al Campionato di Serie B.
- **Stagione:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
- **Sublicenziatario:** è ciascun soggetto cui il Licenziatario assegni i Diritti Audiovisivi, in tutto o in parte, mediante i Contratti di Sublicenza, nei limiti e nel rigoroso rispetto del presente Invito, del Contratto di Licenza e di ogni applicabile normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
- **Territorio Internazionale:** è il territorio che include tutte le aree geografiche e i paesi del mondo al di fuori del Territorio Italiano, con esclusione delle navi, aerei, treni italiani e delle basi militari italiane ubicate all'estero.
- **Territorio Italiano:** è il territorio che include l'Italia, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- **Trasmissione A Pagamento:** sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi *pay tv*, *pay-per-view* e *video-on-demand*).
- **Trasmissione In Chiaro:** sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti.

2. LA PROCEDURA DI SELEZIONE

2.1 Obiettivi

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto, mediante la procedura prevista dal presente Invito la Lega Calcio Serie B intende assegnare a un soggetto in possesso dei requisiti infra previsti i Diritti Audiovisivi relativi al Campionato di Serie B esercitabili nel Territorio Internazionale e descritti nel Pacchetto di Prodotti Audiovisivi, nei termini e alle condizioni previsti dal presente Invito.

2.2 Avviso agli Offerenti

Gli Offerenti sono invitati a considerare con particolare attenzione i requisiti formulati dalla Lega Calcio Serie B in questo Invito e nei suoi Allegati e le obbligazioni a carico degli stessi Offerenti. Ciascun soggetto o ente che inoltra la propria Offerta deve aver letto e compreso tutte le informazioni previste da questo Invito e averne accettato termini, condizioni e procedure.

2.3 Requisiti degli Offerenti

2.3.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di assegnazione del Pacchetto di Prodotti Audiovisivi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) hanno comprovata capacità ed esperienza nella distribuzione dei diritti audiovisivi sportivi, in particolare sulla base di un proprio management con consolidata esperienza nella commercializzazione dei diritti audiovisivi riferiti agli eventi del calcio;
- (ii) dispongono di struttura societaria e organizzativa dislocata in tutti i principali territori del mondo e dei mezzi sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione e a conseguire una commercializzazione dei Diritti Audiovisivi in modo ottimale e orientato alla capillare trasmissioni degli Eventi;
- (iii) sono in possesso di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie contemplate dall'assegnazione;
- (iv) hanno ottenuto un fatturato annuo, risultante dal bilancio certificato depositato dall'Offerente nell'anno immediatamente precedente l'Offerta, non inferiore al maggiore tra gli importi offerti a titolo di corrispettivo in relazione a ciascuna delle Stagioni della Durata, a meno che l'Offerente produca fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario europeo a garanzia del suddetto importo;
- (v) hanno offerto, qualora sia pendente nei confronti dell'Offerente contenzioso con la Lega Calcio Serie B anche per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti dal contratto di licenza avente a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alla procedura competitiva precedente a quella in corso, adeguata garanzia per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.

2.3.2 Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive i soggetti per i quali, al momento della presentazione dell'Offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

2.3.3 Le Offerte formulate in via congiunta da più soggetti appartenenti allo stesso gruppo e tra loro consorziati sono prese in considerazione dalla Lega Calcio Serie B a condizione che tutti i componenti consorziati siano in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità sopra previsti. Un'Offerta congiunta non implica una sublicenza tra gli offerenti e deve predeterminare con chiarezza le modalità con cui i diritti compresi nel Pacchetto di Prodotti Audiovisivi sono allocati tra i consorziati. Ciascun componente del consorzio è (nel caso di sottoscrizione nei suoi confronti del Contratto di Licenza) solidalmente responsabile nei confronti della Lega Calcio Serie B per l'adempimento delle obbligazioni assunte anche dagli altri consorziati.

2.4 Requisiti e modalità di presentazione delle Offerte

- 2.4.1 Le Offerte di acquisizione sono redatte in lingua italiana, ovvero in lingua inglese con appropriata traduzione in lingua italiana, nel qual caso il testo dell'Offerta in lingua italiana fa fede ed è vincolante con prevalenza sul testo in lingua inglese.
- 2.4.2 Ogni Offerta deve essere compilata utilizzando il modello che viene allegato al presente Invito sub Allegato 6, con l'espressa dichiarazione dell'Offerente di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente Invito che, in caso di assegnazione, costituiranno il regolamento contrattuale del Contratto di Licenza che si perfeziona solo con le modalità di seguito indicate. L'Offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Offerente o da un suo procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare in originale all'Offerta stessa. L'Offerente deve fornire le informazioni richieste nel modello e corredarlo con i documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti.
- 2.4.3 Le Offerte devono essere depositate a mani in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla sede legale della Lega Calcio Serie B in via Ippolito Rosellini n. 4, Milano, entro le 12.00 C.E.T. del 31 luglio 2015. La Lega Calcio Serie B si riserva di posticipare il suddetto termine dandone notizia mediante annuncio pubblicato sul proprio sito istituzionale.
- 2.4.4 Sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata la dicitura "*Offerta di acquisizione diritti internazionali Lega Calcio Serie B*" o l'equivalente dicitura in lingua inglese "*Lega Calcio Serie B international rights acquisition bid*". La Lega Calcio Serie B fornisce a ciascun Offerente ricevuta attestante data e orario di ricevuta dell'Offerta.
- 2.4.5 La Lega Calcio Serie B non accetta Offerte presentate in forme o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
- 2.4.6 Ciascun Offerente è tenuto a garantire che le informazioni contenute nella sua Offerta e in qualsiasi documento allegato siano rispondenti al vero. Qualsiasi Offerta che contenga informazioni false o ingannevoli può essere immediatamente rigettata dalla Lega Calcio Serie B. In caso di variazioni delle informazioni fornite da un Offerente nella sua Offerta, tale Offerente deve dare immediata comunicazione alla Lega Calcio Serie B dei dettagli di tali variazioni.

2.4.7 La Lega Calcio Serie B può chiedere chiarimenti a ciascun Offerente in merito a qualsiasi contenuto dell'Offerta e dei suoi allegati. Le risposte a tali quesiti devono essere fornite per iscritto alla Lega Calcio Serie B entro il termine da questa indicato, all'indirizzo e alle mail precisati al paragrafo 1.4.

2.5 Apertura delle Buste e Valutazione delle Offerte

2.5.1 Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle Offerte il legale rappresentante della Lega Calcio Serie B o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario delegato dalla Lega Calcio Serie B, alla presenza di un notaio, apre le buste degli Offerenti. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori, l'*advisor* e i consulenti della Lega Calcio Serie B e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) di coloro che abbiano presentato Offerte.

2.5.2 Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con l'accertamento del numero delle buste e dell'identità degli Offerenti da parte del legale rappresentante della Lega Calcio Serie B verbalizzato dal notaio.

2.5.3 In separata e successiva sessione, cui non sono ammessi i rappresentanti degli Offerenti, il legale rappresentante della Lega Calcio Serie B o, in caso di sua assenza, il Direttore Generale, esamina le Offerte ricevute, tenendo conto dei seguenti elementi:

- (i) sussistenza dei requisiti indicati al precedente paragrafo 2.3;
- (ii) accettazione incondizionata da parte dell'Offerente di tutti gli obblighi connessi all'assegnazione, incluso quello di offrire la garanzia di pagamento prevista dal presente Invito.

Con apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante della Lega Calcio Serie B o, in caso di sua assenza, del Direttore Generale, si redige graduatoria delle offerte ammesse, sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta.

2.5.4 Entro ventuno (21) giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste, i competenti organi della Lega Calcio Serie B avviano, in conformità a quanto specificato al successivo cap. 2.7.1., la procedura di assegnazione dei Diritti Audiovisivi all'Offerente che abbia presentato l'Offerta più alta sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dal presente Invito.

2.5.5 La Lega Calcio Serie B, nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla determinazione di assegnazione di cui al precedente paragrafo, ne dà notizia all'Offerente interessato, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

2.5.6 Nel caso la Lega Calcio Serie B ritenga che nessuna tra le Offerte presentate sia soddisfacente invita tutti gli Offerenti che abbiano presentato Offerte valide alle trattative private previste al seguente paragrafo 2.6 ovvero attiva dall'inizio una nuova procedura competitiva. Nel caso non riceva alcuna Offerta la Lega Calcio Serie B decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private. All'avvio di trattative private viene dato invito a parteciparvi sul sito internet istituzionale della Lega Calcio Serie B nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste.

2.6 Le trattative private

- 2.6.1 Alle trattative private, eventualmente avviate dalla Lega Calcio Serie B, sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che hanno comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi di cui al paragrafo 2.5.6. Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a parteciparvi. In situazioni di urgenza il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi.
- 2.6.2 Ciascuna fase di trattative private non può protrarsi oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del suo avvio. Nel corso o a conclusione della trattativa privata la Lega Calcio Serie B può indicare, nel caso lo ritenga opportuno, i prezzi minimi di offerta e un termine identico ed adeguato per tutti i partecipanti alla trattativa privata entro il quale gli stessi sono invitati a formulare la propria offerta in busta chiusa. La Lega Calcio Serie B dà notizia della conclusione della trattativa privata e del suo esito sul proprio sito internet istituzionale.
- 2.6.3 Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 (sessanta) giorni, la Lega Calcio Serie B non riceva alcuna offerta, o riceva offerte ritenute non soddisfacenti, ovvero inferiori al prezzo minimo laddove eventualmente indicato, può attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.
- 2.6.4 La Lega Calcio Serie B dà notizia della conclusione della trattativa privata, mediante avviso del relativo esito pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, entro 24 (ventiquattro) ore dal termine della stessa.

2.7 Assegnazione del Pacchetto

- 2.7.1 Ai sensi del Decreto, la Lega Calcio Serie B procede all'assegnazione al Licenziatario selezionato tra gli Offerenti a mezzo della suddetta procedura una volta decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla relativa comunicazione da effettuare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 2.7.2 Dal momento in cui la Lega Calcio Serie B comunica l'assegnazione dei Diritti Audiovisivi al Licenziatario, il Contratto di Licenza si perfeziona immediatamente secondo quanto previsto al seguente paragrafo 4.1.
- 2.7.3 Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto della Lega Calcio Serie B. In particolare, il Licenziatario è consapevole che nella propria attività di intermediazione dei Prodotti Audiovisivi deve attenersi ad ogni singola prescrizione dell'Invito, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione territorio per territorio, con ogni conseguente assunzione di responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di loro violazione.
- 2.7.4 Nulla può essere imputato alla Lega Calcio Serie B, al suo *advisor* e alle Società Sportive in relazione all'attività di intermediazione dei Diritti Audiovisivi svolta dal Licenziatario, il quale si fa espressamente carico di manlevare, tenere indenne e difendere la Lega Calcio Serie B, il suo *advisor*, e le Società Sportive relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa esserle avanzata da terzi.

2.8 Corrispettivo

- 2.8.1 Il corrispettivo che l'Offerente intende corrispondere per il Pacchetto di Prodotti Audiovisivi deve essere indicato nella sua lettera di Offerta. Tutti gli importi devono essere espressi in Euro (€) e sono da intendersi al netto dell'IVA, se dovuta, e devono essere intesi come l'importo netto effettivo che la Lega Calcio Serie B ha diritto a incassare. Pertanto, il Licenziatario è tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, detrazione o ritenuta applicabile ai suoi pagamenti. Laddove necessario, tutti i pagamenti alla Lega Calcio Serie B sono maggiorati per far sì che la Lega Calcio Serie B riceva effettivamente il corrispettivo netto dichiarato dall'Offerente.
- 2.8.2 Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio Serie B non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso che il Licenziatario o qualsiasi tra i suoi Sublicenziatari non possano esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento della Lega Calcio Serie B e sempre che tale inadempimento determini una impossibilità assoluta al Licenziatario di consentire ai propri aventi diritto l'esercizio dei Diritti Audiovisivi.

2.9 Pagamenti

- 2.9.1 Il Licenziatario è tenuto a pagare il corrispettivo applicabile in rate anticipate alle seguenti scadenze:
- (i) per la Stagione 2015/2016: un anticipo pari al 5% (cinque per cento) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla assegnazione del Pacchetto di Prodotti Audiovisivi; e il residuo importo in 5 (cinque) rate anticipate di ammontare eguale e costante e, rispettivamente, scadenti al primo settembre 2015, primo novembre 2015, 2 gennaio 2016, primo marzo 2016 e 2 maggio 2016. In caso di mancato pagamento dell'anticipo, l'assegnazione è automaticamente revocata e può essere accettata la seconda migliore offerta presentata che, per l'effetto, l'Offerente si impegna a mantenere irrevocabile sino al termine della procedura di assegnazione del Pacchetto di cui al paragrafo 2.7;
 - (ii) per la Stagione 2016/2017: 6 (sei) rate anticipate di ammontare eguale e costante rispettivamente scadenti al primo luglio 2016, primo settembre 2016, primo novembre 2016, 2 gennaio 2017, primo marzo 2017 e 2 maggio 2017;
 - (iii) per la Stagione 2017/2018: 6 (sei) rate anticipate di ammontare eguale e costante e, rispettivamente, scadenti al primo luglio 2017, primo settembre 2017, primo novembre 2017, 2 gennaio 2018, primo marzo 2018 e 2 maggio 2018.
- 2.9.2 I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a "Lega Nazionale Professionisti Serie B", IBAN IT 54 F 03239 01600 100000010225 o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla Lega Calcio Serie B. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.
- 2.9.3 Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento del corrispettivo rispetto alla scadenza prevista comporta la maturazione in favore della Lega Calcio Serie B di interessi legali di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora,

da calcolarsi ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 231/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 192/2012.

- 2.9.4 Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da eventuali pretese o eccezioni del Licenziatario o dei suoi Sublicenziatari, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la Lega Calcio Serie B può legittimamente sospendere l'esecuzione del Contratto di Licenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge applicabile.

2.10 Garanzie

- 2.10.1 La Lega Calcio Serie B presta particolare attenzione alla solvibilità finanziaria di ciascun Offerente e alla sua capacità di adempiere agli obblighi di pagamento in esecuzione del Contratto di Licenza.
- 2.10.2 Gli Offerenti devono fornire nella propria Offerta evidenza della propria solvibilità finanziaria come previsto al paragrafo 2.3.1 (iii) del presente Invito. In ogni caso, la Lega Calcio Serie B ha la facoltà di richiedere agli Offerenti garanzie a supporto delle loro obbligazioni di pagamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'offerta di cauzioni o il rilascio di garanzie di terzi.
- 2.10.3 Il tipo e il livello delle garanzie presentate da ciascun Offerente costituiscono elemento specifico di valutazione del contenuto di ciascuna Offerta, sulla base della insindacabile e discrezionale valutazione della Lega Calcio Serie B.

3. PRODOTTI AUDIOVISIVI

3.1 Il Pacchetto

3.1.1 Il Pacchetto comprende:

- (i) il diritto esclusivo di trasmettere dal vivo e per intero tutti gli Eventi del Campionato di Serie B, ad eccezione degli Eventi condivisi, su base non esclusiva, con il Pacchetto già assegnato per le stagioni sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 a Media Partners & Silva Limited in esito ad analogo procedura effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A [e cioè: Eventi disputati in turni di fine settimana (sabato e domenica) di Giornate che coincidono con soste del Campionato di Serie A], che il Licenziatario può selezionare a propria discrezione e trasmettere fino alla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo; è escluso dalla licenza il diritto di archivio relativo agli Eventi suddetti.
- (ii) il diritto esclusivo di trasmettere il Serie B Magazine e il diritto non esclusivo di trasmettere gli Highlights Preprodotti della Serie B solo nel caso questi siano effettivamente realizzati dalla Serie B, fermi restando i diritti della Lega Calcio Serie B e delle Società Sportive di trasmettere anch'esse tali Prodotti nei termini previsti nell'Allegato 5;
- (iii) il diritto esclusivo, limitatamente agli Eventi esclusivi di cui al punto (i) supra, di realizzare e trasmettere integrazioni dei Prodotti Audiovisivi consistenti in programmi pre-gara, nel corso dell'intervallo o post-gara e/o altri programmi, inclusivi delle riprese degli Eventi, delle relative Immagini Salienti e delle Interviste realizzate secondo quanto previsto dall'Allegato 4;
- (iv) il diritto non esclusivo di accedere agli stadi di disputa degli Eventi in limitate occasioni, secondo quanto previsto dall'Allegato 4;
- (v) il diritto non esclusivo di distribuire estratti delle immagini degli Eventi per l'esercizio da parte degli Operatori del diritto di cronaca nel Territorio Internazionale, con le modalità previste dalle normative locali.

Il Licenziatario, per conto dei propri Sublicenziatari, comunica alla Lega Calcio Serie B gli Eventi selezionati ai fini dei punti (i), (ii) e (iv) del presente paragrafo.

- 3.1.2 Il Licenziatario prende espressamente atto ed accetta che, nel corso della Durata, il formato del Campionato di Serie B può prevedere la partecipazione di 20 Società Sportive, senza che ciò possa costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione dei contenuti del Pacchetto o di riduzione del corrispettivo della Licenza, da parte del Licenziatario e di qualsiasi altro terzo, nei confronti della Lega Calcio Serie B o delle Società Sportive.

3.2 Mezzi di Trasmissione

- 3.2.1 La Lega Calcio Serie B, preso atto dell'attuale fenomeno di convergenza di molteplici tecniche di trasmissione, consente e favorisce la trasmissione di Prodotti Audiovisivi che includono immagini del Campionato sul maggior numero possibile di Piattaforme, fermi i limiti e i divieti indicati nel presente Invito.

3.2.2 Il Licenziatario può conseguentemente sublicenziare lo sfruttamento dei Prodotti Audiovisivi su qualsiasi Piattaforma per Trasmissioni In Chiaro o A Pagamento, anche a circuito chiuso per utenti privati o commerciali, nei limiti e fatti salvi obblighi e divieti di trasmissione di cui al presente Invito e in particolare, tra gli altri, quelli dei paragrafi che seguono.

3.3 Durata

3.3.1 La Durata per la quale il Licenziatario può commercializzare i Prodotti Audiovisivi coincide con la durata delle tre Stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

3.3.2 Al suddetto termine, così come in qualsiasi caso di scioglimento anticipato o risoluzione del Contratto di Licenza, a qualsiasi causa dovuto, ciascuno e tutti i Prodotti Audiovisivi, così come i Diritti Audiovisivi, concessi al Licenziatario tornano nella piena titolarità e disponibilità della Lega Calcio Serie B e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento di tali Prodotti Audiovisivi e Diritti Audiovisivi da parte del Licenziatario e dei Sublicenziatari.

3.4 Obblighi di trasmissione

3.4.1 Il Pacchetto di Prodotti Audiovisivi contempla i seguenti obblighi di trasmissione:

- (i) in tutti i paesi o le aree geografiche in cui sono sublicenziati i Prodotti Audiovisivi, il Licenziatario deve assicurare che i suoi Sublicenziatari trasmettano, per intero, almeno due (2) Eventi del Campionato di Serie B di loro scelta per ciascuna Giornata di Campionato, fatte salve eventuali deroghe che la Lega Calcio Serie B può concedere caso per caso. Il Licenziatario deve altresì assicurare che i suoi Sublicenziatari trasmettano un numero adeguato di trailer e di preview di Immagini Salienti nella settimana che precede ciascuna Giornata;
- (ii) in tutti i paesi o le aree geografiche in cui sono sublicenziati i Prodotti Audiovisivi, il Licenziatario deve assicurare che i suoi Sublicenziatari trasmettano per intero i Serie B Magazine della Lega Calcio Serie B, se realizzati, per lo meno una volta nel periodo compreso tra l'ultimo Evento di una Giornata e il primo Evento della Giornata successiva, fatte salve eventuali deroghe che la Lega Calcio Serie B può concedere caso per caso;
- (iii) in tutti i paesi o le aree geografiche in cui sono sublicenziati i Prodotti Audiovisivi, il Licenziatario deve assicurare che i suoi Sublicenziatari trasmettano un numero adeguato di trailer promozionali nella settimana che precede ciascuna Giornata del campionato di Serie B. La Lega Calcio Serie B si attende che, nei giorni della settimana (o del diverso periodo) che precedono un Evento, vengano trasmessi circa trenta (30) trailers di durata tra i cinque e i quindici secondi.

3.4.2 Se i Diritti Audiovisivi sono sublicenziati in paesi o aree geografiche rientranti nella lista dei territori elencati nell'Allegato 3, il Licenziatario deve, inoltre, assicurare che (in aggiunta a qualsiasi eventuale altra lingua locale) le trasmissioni dei propri Sublicenziatari siano effettuate in lingua italiana.

3.5 Divieti di trasmissione

- 3.5.1 Il Licenziatario prende atto e accetta che è tassativamente vietata: qualsiasi Trasmissione a Pagamento dei Prodotti Audiovisivi in modalità *pay-per-view* e *pay-per-package* o altra comunicazione al pubblico con modalità simile. La nozione di "comunicazione al pubblico", come utilizzata nel presente Invito, è da intendersi in senso ampio e ricomprende qualsiasi trasmissione e messa a disposizione dei Prodotti Audiovisivi, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati.
- 3.5.2 E' altresì in ogni caso tassativamente vietata, salvo esclusivamente quanto previsto al successivo paragrafo 3.9.2:
- (i) per le trasmissioni terrestri, qualsiasi Trasmissione In Chiaro nella Svizzera italiana, nella regione di Capodistria, nel Principato di Monaco e nei paesi di Albania e Malta, sia originata in tali territori sia ivi ricevibile;
 - (ii) per le trasmissioni satellitari, qualsiasi Trasmissione In Chiaro, o comunque in forma non codificata, mediante qualsiasi satellite la cui impronta includa, anche solo parzialmente, il Territorio Italiano.
 - (iii) inoltre, per le Trasmissioni A Pagamento mediante qualsiasi satellite la cui impronta includa, anche solo parzialmente, il Territorio Italiano, la trasmissione di immagini degli Eventi con commenti in lingua italiana.

La validità dei Contratti di Sublicenza per la concessione di Diritti Audiovisivi ricompresi nelle previsioni dei precedenti punti (i), (ii) e (iii) può essere condizionata a verifica circa il rispetto dei suddetti requisiti che la Lega Calcio Serie B può effettuare in qualsiasi momento, anche mediante il proprio *advisor* Infront Italy srl.

- 3.5.3 La comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi attraverso la Piattaforma Internet è consentita nel tassativo rispetto delle seguenti modalità trasmissive:
- (i) con riferimento alle trasmissioni integrali degli Eventi, mediante sole trasmissioni effettuate A Pagamento e riservate ai soli utenti del Territorio Internazionale abilitati alla visione;
 - (ii) con riferimento alle trasmissioni di Immagini salienti di durata non superiore a 4 (quattro) minuti per Evento, anche mediante Trasmissioni In Chiaro,

a condizione che per le trasmissioni integrali di cui sub (i) e per le trasmissioni di Immagini salienti di cui sub (ii) siano utilizzate appropriate misure tecnologiche di protezione, quali *digital rights management* e *geo-blocking*, atte a impedire qualsiasi trasmissione o ritrasmissione delle immagini nel Territorio Italiano e il caricamento in memoria delle immagini contenute nei Prodotti Audiovisivi (downloading). In difetto, la Lega Calcio Serie B si riserva la facoltà di imporre al Licenziatario di sospendere o interrompere la trasmissione via Internet delle immagini degli Eventi. L'esercizio della facoltà sopra indicata non comporta alcuna riduzione del corrispettivo dovuto dal Licenziatario.

3.6 Territorio

- 3.6.1 Il Licenziatario prende atto che l'esercizio dei Diritti Audiovisivi previsti dal presente Invito è limitato al Territorio Internazionale.
- 3.6.2 L'esercizio dei Diritti Audiovisivi per la visione su aerei e navi battenti la bandiera di paesi del Territorio Internazionale è consentito allorché tali navi ed aerei siano in località geografiche diverse da quelle rientranti nel Territorio Italiano.

3.7 Diritti Accessori

- 3.7.1 La Lega Calcio Serie B concede al Licenziatario, alle condizioni indicate nel Contratto di Licenza, il diritto non esclusivo di utilizzare marchi e loghi della Lega Calcio Serie B e delle Società Sportive nei propri programmi e nell'ambito delle sue attività promozionali e di marketing che riguardino la trasmissione del Campionato. La Lega Calcio Serie B e le Società Sportive, secondo quanto applicabile, rimangono titolari esclusive di tutti tali marchi e loghi.

E' fatto espresso e tassativo divieto di utilizzare le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della Lega Calcio Serie B e delle Società Sportive, così come le immagini degli Eventi, per qualsiasi fine diverso da quello indicato nel primo comma del presente paragrafo 3.7.1., e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi prodotto o servizio diverso dalle trasmissioni degli Eventi.

A integrazione di quanto precede, il Licenziatario prende atto ed espressamente riconosce che la licenza di loghi e altri segni distintivi, di soluzioni grafiche, di sigle, di sequenze video di apertura, dell'inno della Lega Calcio Serie B, di film preregistrati è limitata al territorio di riferimento di ciascun Contratto di sublicenza; ne consegue che qualunque utilizzo al di fuori del predetto territorio deve essere preventivamente autorizzato da parte della Lega Calcio Serie B, che si riserva ogni discrezionalità al riguardo. Ciascun Sublicenziatario deve pertanto garantire che i suddetti beni siano fruibili esclusivamente dagli utenti fisicamente presenti nel territorio oggetto del proprio Contratto di Sublicenza e che da tale territorio vi accedano.

- 3.7.2 Il Licenziatario può includere sponsorizzazioni e pubblicità durante, immediatamente prima e immediatamente dopo le trasmissioni delle immagini degli Eventi, nel rispetto delle applicabili normative di legge o regolamentari, restando tuttavia espressamente inteso che:
- (i) le trasmissioni pubblicitarie non possono comportare utilizzazione delle immagini di giocatori e altri tesserati delle Società Sportive;
 - (ii) le immagini degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi degli sponsor ufficiali della Competizione e della Lega Calcio Serie B che sono comunicati al Licenziatario prima dell'inizio di ciascuna Competizione;
 - (iii) nelle trasmissioni degli Eventi non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale");

(iv) nelle trasmissioni degli Eventi non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura.

E' esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo-pubblicitarie consentite ai sensi dei precedenti paragrafi e all'osservanza delle norme di legge o regolamento applicabili con riguardo a tali attività.

3.8 Esclusiva

3.8.1 Tranne che per quanto diversamente previsto:

- (i) da qualsiasi normativa applicabile,
- (ii) riguardo ad alcuni Eventi del Campionato di Serie B e nei limiti di cui al precedente paragrafo 3.1,
- (iii) per i diritti riservati ai sensi dell'Allegato 5 e
- (iv) dal presente Invito,

la Lega Calcio Serie B non esercita né concede a soggetti terzi nel Territorio Internazionale i Prodotti Audiovisivi che sono assegnati al Licenziatario e che sono espressamente individuati come "esclusivi" dal presente Invito.

3.8.2 Si intendono concessi al Licenziatario i soli diritti espressamente contemplati dal Pacchetto di Prodotti Audiovisivi. I diritti che non sono espressamente inclusi nel Pacchetto di Prodotti Audiovisivi non sono contemplati dal presente Invito e sono riservati alla Lega Calcio Serie B e alle Società Sportive secondo quanto applicabile.

3.8.3 L'Offerente deve valutare specificamente i diritti che sono riservati alla Lega Calcio Serie B e alle Società Sportive, che vengono descritti nell'Allegato 5. I diritti inclusi nel Pacchetto di Prodotti Audiovisivi sono subordinati e vanno valutati congiuntamente a tali diritti riservati alla Lega Calcio Serie B e alle Società Sportive, come descritti in Allegato 5.

3.9 Sublicenze

3.9.1 La sublicenza di qualsiasi tra i Prodotti Audiovisivi e i connessi Diritti Audiovisivi inclusi nel Pacchetto deve prevedere quanto segue:

- (i) ciascun Contratto di Sublicenza deve essere perfezionato secondo termini e condizioni che impongano gli stessi obblighi, doveri, divieti e restrizioni contemplati dal presente Invito e ciascun Sublicenziatario deve espressamente obbligarsi al loro pieno rispetto;
- (ii) ogni Contratto di Sublicenza deve includere clausole che consentano al Licenziatario o, in caso di sua inerzia, alla Lega Calcio Serie B in sostituzione del Licenziatario, di risolvere il Contratto di Sublicenza stesso nei casi di cui ai paragrafi 3.3.2., 3.4.1., 3.5.2, 3.5.3, 3.7.2, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4 e in tutti i casi in cui si verifichi un grave inadempimento e di intraprendere ogni diversa ulteriore iniziativa a tutela dei Prodotti Audiovisivi. Ogni Contratto di Sublicenza deve altresì prevedere la sua automatica risoluzione nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto di Licenza, con la precisazione che tale cessazione può riguardare il solo territorio oggetto di tale Sublicenza come previsto al paragrafo 4.6.6, salvi in tal caso i diritti della Lega Calcio

Serie B di sostituirsi al Licenziatario nel Contratto di Sublicenza e di percepire l'integrale corrispettivo dovuto dal Licenziatario;

- (iii) il Licenziatario è tenuto, per ciascuno dei Paesi del Territorio Internazionale, a utilizzare, e ad assicurare che i suoi Sublicenziatari utilizzino, idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione nel Territorio Italiano;
- (iv) il Licenziatario è tenuto ad assicurare l'integrale rispetto, da parte di ogni Sublicenziatario, dei termini del rispettivo Contratto di Sublicenza e risponde in proprio di ogni suo inadempimento;
- (v) il Licenziatario deve esibire, consegnandone copia ad un comune fiduciario, i Contratti di Sublicenza che siano richiesti dalla Lega Calcio Serie B;
- (vi) il Licenziatario deve informare prontamente la Lega Calcio Serie B di qualsiasi violazione del Contratto di Licenza o dei Contratti di Sublicenza, anche solo minacciata, e intraprendere, a proprie cura e spese e di concerto con la Lega Calcio Serie B, ogni iniziativa, anche di carattere contenzioso, necessaria alla tutela dei Prodotti Audiovisivi.

3.9.2. Con riferimento al mercato dell'Unione Europea e degli altri Paesi aderenti al SEE, ciascun Sublicenziatario deve prendere espressamente atto che una protezione territoriale assoluta non può essergli garantita e che l'eventuale esclusiva riferita al proprio territorio non può precludere l'importazione e l'utilizzo in tale territorio di apparecchi o carte per la decodifica che consentono di accedere ai servizi prestati da Operatori delle comunicazioni di altri Paesi nell'ambito del proprio territorio. Al riguardo il Licenziatario è obbligato ad adottare misure idonee a che i Contratti di Sublicenza siano coerenti con i principi fissati dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2011 (Cause riunite C-403/08 e C-429/08) e comunica alla Lega Calcio Serie B ogni notizia e ogni dato di cui entri in possesso circa l'importazione ed utilizzo, nel territorio di riferimento di un Sublicenziatario, di apparecchi o carte per la decodifica dei segnali originati in altri territori da terzi. Il Licenziatario informa la Lega Calcio Serie B di possibili contestazioni che siano sollevate in merito alle predette importazioni e utilizzi, fermo restando il suo obbligo di conformarsi pienamente alle normative applicabili e, in particolare, ai principi fissati dalla sentenza sopra citata riconoscendo comunque che nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Lega Calcio Serie B, alle Società Sportive, ai loro aventi causa e all'advisor Infront Italy S.r.l., nel caso si verifichino ipotesi come quelle qui descritte. In ogni caso, e nei limiti di quanto espressamente consentito nell'ambito dei soli Paesi dell'Unione Europea ed aderenti al SEE dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario è tenuto:

- a) a utilizzare, e ad assicurare che i suoi Sublicenziatari utilizzino, idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione nel Territorio Italiano;
- b) a far sì che i suoi Sublicenziatari non utilizzino la lingua italiana nelle relative trasmissioni audiovisive;
- c) a vietare agli stessi Sublicenziatari attività di promozione dei loro servizi di trasmissione audiovisiva fuori dal proprio Paese.

3.9.3 Per ciascuna delle seguenti aree

- a) Canada e Stati Uniti, e
- b) tutti i Paesi rientranti nell'area geografica denominata "Sud America", e
- c) tutti i Paesi rientranti nell'area geografica "Medio Oriente e Nord Africa" (c.d. MENA), e
- d) Indonesia,

il Licenziatario deve comunicare alla Lega Calcio Serie B il soggetto o i soggetti con i quali, Paese per Paese, ha pianificato di concludere Contratti di Sublicenza, prima di assumere con questi impegni definitivi. La comunicazione deve contenere le principali condizioni di sublicenza e, in particolare, gli obblighi di trasmissione e la copertura raggiunta. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del Licenziatario senza alcuna risposta da parte della Lega Calcio Serie B, l'approvazione si intende concessa.

In caso contrario, per i Paesi nei quali la Lega Calcio Serie B ritiene che non sia assicurata o non sia sufficiente l'esposizione e/o non vi sia un'adeguata copertura televisiva degli Eventi, è diritto della Lega Calcio Serie B, a propria insindacabile discrezione, indicare:

- (i) il soggetto o i soggetti ai quali il Licenziatario deve comunque concedere la Sublicenza in forma non esclusiva, a integrazione della copertura del soggetto indicato dal Licenziatario; o, in subordine
- (ii) il soggetto o i soggetti con i quali il Licenziatario, a condizioni economiche non peggiorative, deve concludere il Contratto di Sublicenza.

3.9.4 La Lega Calcio Serie B si riserva la facoltà di escludere la distribuzione o commercializzazione, anche solo in parte, dei Diritti Audiovisivi in territori nei quali la trasmissione dei Prodotti Audiovisivi risulti in violazione delle previsioni 3.4, 3.5 e 3.6 del presente Invito e/o possa arrecare:

- (i) un oggettivo pregiudizio al loro valore o al loro sfruttamento; ovvero
- (ii) un concreto pregiudizio agli assegnatari dei Diritti Audiovisivi per il Territorio Italiano e/o agli altri licenziatari della Lega Calcio Serie B.

L'esercizio della facoltà sopra indicata non comporta alcuna riduzione del corrispettivo dovuto dal Licenziatario; nel caso però che l'esclusione abbia ad oggetto più di 3 (tre) paesi e territori collegati, la Lega Calcio Serie B e il Licenziatario negoziano in buona fede una riduzione del corrispettivo sulla base dell'effettivo minor importo fatturato dal Licenziatario in relazione ai paesi in eccedenza alla soglia di tolleranza indicata.

Il Licenziatario prende espressamente atto e accetta che la riduzione dei territori di distribuzione o commercializzazione rientra nell'alea normale del contratto e rinuncia a opporre qualsiasi eccezione o contestazione.

Il Licenziatario provvede inoltre a inserire nei Contratti di Sublicenza apposite clausole che prevedano l'ipotesi di esclusione del territorio di sublicenza, senza che il Sublicenziatario possa opporre alcunché, e la facoltà della Lega Calcio Serie B di esercitarla anche nel corso della durata del Contratto di Sublicenza. La Lega Calcio Serie B fa del suo meglio per far cadere l'esclusione al termine della girone di andata o al termine della Stagione Sportiva.

Analogamente, la Lega Calcio Serie B si riserva la facoltà di sospendere o interrompere la distribuzione o commercializzazione, anche solo in parte, dei Diritti Audiovisivi nel corso del Contratto di Sublicenza. In questo caso la Lega Calcio Serie B e il Licenziatario procedono alla negoziazione della riduzione del corrispettivo se la sospensione o interruzione riguardi più di 3 (tre) paesi e territori collegati. Trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le altre previsioni indicate nel presente paragrafo 3.9.4..

- 3.9.5 La Lega Calcio Serie B si riserva la facoltà di imporre al Licenziatario di sospendere o interrompere la trasmissione via Internet delle immagini degli Eventi, che il Licenziatario può effettuare in abbinamento ad attività di scommesse sportive (c.d. betting on line) nei soli Paesi del Territorio Internazionale in cui ciò sia espressamente consentito, qualora tali trasmissioni siano di pregiudizio all'immagine della Lega Calcio Serie B o ricorrano altre condizioni che, a giudizio della Lega Calcio Serie B, impongano tale misura. L'esercizio della facoltà sopra indicata non comporta alcuna riduzione del corrispettivo dovuto dal Licenziatario.
- 3.9.6. Le disposizioni previste nei paragrafi 3.9.4. e 3.9.5. non precludono né limitano il diritto della Lega Calcio Serie B di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi del paragrafo 4.6.6..

4. TERMINI DI LICENZA

4.1 Il Contratto di Licenza

- 4.1.1 Una volta che la Lega Calcio Serie B abbia accettato l'Offerta, il Contratto di Licenza si intende concluso, immediatamente in vigore e pienamente efficace tra Lega Calcio Serie B e l'Offerente, sulla base dell'Offerta presentata e di tutti i termini e le previsioni contenuti nel presente Invito. Le parti sono da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni.
- 4.1.2 E' facoltà della Lega Calcio Serie B richiedere di formalizzare l'accordo con un separato e specifico documento che, in quanto meramente ricognitivo delle condizioni della licenza, il Licenziatario deve sottoscrivere entro cinque giorni dal suo ricevimento.
- 4.1.3 Il Contratto di Licenza ha ad oggetto Prodotti Audiovisivi e Diritti Audiovisivi che, conformemente al disposto del Decreto, sono oggetto di tutela da parte della legislazione italiana sul diritto d'autore, come il Licenziatario espressamente riconosce e si impegna a rispettare.

4.2 Obblighi del Licenziatario

- 4.2.1 Il Licenziatario si obbliga, in proprio e per conto dei propri Sublicenziatari, ad esercitare in ogni caso i diritti avuti in licenza nel rispetto della legislazione italiana sul diritto d'autore e compatibilmente con:
- (i) il presente Invito, le Linee Guida e i Regolamenti Produzioni Audiovisive per il Campionato di Serie B;
 - (ii) la normativa nazionale ed internazionale, le decisioni di qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa competente e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Codice Media e Sport, il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse, nonché gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dagli enti sportivi nazionali (Lega Calcio Serie B, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Coni) e internazionali (UEFA e FIFA);
 - (iii) le ragionevoli istruzioni che la Lega Calcio Serie B si riserva di impartire, nell'esercizio delle proprie funzioni, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento delle Competizioni, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli utenti.
- 4.2.2 Il Licenziatario, in proprio e per conto dei propri Sublicenziatari, è inoltre obbligato:
- (i) a non alterare in alcun modo i Prodotti Audiovisivi come forniti dalla Lega Calcio Serie B (ad esempio, apportando dei tagli), salva la sola facoltà di integrare, laddove autorizzato, i medesimi prodotti;
 - (ii) a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Prodotti Audiovisivi acquisiti da altri licenziatari e, in genere, da qualsiasi altro soggetto terzo;

- (iii) a esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Calcio Serie B, delle Società Sportive e dello sport del calcio italiano;
 - (iv) oltre quanto previsto al paragrafo 3.9.1., punto (v), ad acquisire e a fornire alla Lega Calcio Serie B non appena possibile tutti i dati e le informazioni relativi ai soggetti che di volta in volta hanno stipulato i contratti di Sublicenza, nonché le informazioni necessarie, con un anticipo di 15 (quindici) giorni rispetto alla relativa messa in onda, a individuare i Sublicenziatari e la relativa programmazione e copertura televisiva;
 - (v) a mettere a disposizione della Lega Calcio Serie B in tempo effettivamente utile per il loro utilizzo tutte le informazioni disponibili e le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie al fine di consentire alla Lega Calcio Serie B le opportune verifiche e analisi circa le modalità con cui vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi, prima della loro messa in onda (con specifico riferimento a trasmissioni dal vivo o in differita, piattaforme di trasmissione e orari di messa in onda);
 - (vi) a mettere a disposizione della Lega Calcio Serie B, ogni 15 (quindici) giorni, tutte le informazioni disponibili relative alle trasmissioni effettuate (i dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni).
- 4.2.3 Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne la Lega Calcio Serie B, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Invito o da inadempimenti dei Sublicenziatari.
- 4.2.4 Il Licenziatario, in proprio e per conto dei propri Sublicenziatari, prende atto e accetta che:
- (i) terzi possono esercitare il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite da leggi, regolamenti e altri provvedimenti applicabili nel Territorio Internazionale, senza che il Licenziatario o i suoi Sublicenziatari abbiano nulla da pretendere dalla Lega Calcio Serie B e/o dalle Società Sportive;
 - (ii) trasmissioni effettuate da terzi nel Territorio Italiano possano essere accessibili nel Territorio Internazionale;
 - (iii) trasmissioni effettuate da terzi nel Territorio Italiano possano essere accessibili nel Territorio Internazionale anche attraverso apparecchiature di telefonia mobile per effetto di roaming tra operatori di rete;
 - (iv) la Lega Calcio Serie B e le Società Sportive e loro aventi causa possano autonomamente dare corso, nei limiti delle normative applicabili, a qualsiasi iniziativa nel campo degli sfruttamenti pubblicitari in occasione degli Eventi, ivi incluse le attività di *product placement* e di pubblicità virtuale.
- 4.3 Obblighi della Lega Calcio Serie B**
- 4.3.1 La Lega Calcio Serie B, in conformità a quanto indicato nel presente Invito, è obbligata:
- (i) a far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi ad esso assegnati;

(ii) a non licenziare a terzi i Diritti Audiovisivi che siano licenziati in esclusiva al Licenziatario.

4.3.2 La Lega Calcio Serie B fornisce mera attività di assistenza nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi oggetto del Contratto di Licenza ma non ne risponde in alcun modo nei confronti del Licenziatario, salvo il caso di dolo o colpa grave della stessa Lega Calcio Serie B.

4.4 Titolarità delle Immagini

4.4.1 Il Licenziatario riconosce, e si impegna a far riconoscere ai suoi Sublicenziatari, che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini degli Eventi.

4.4.2 In tal senso, conformemente al disposto dell'art. 4, comma 6, del Decreto, il Licenziatario, in proprio e per conto dei suoi Sublicenziatari, espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Calcio Serie B dalle Società Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento audio giornalistico, che resta di titolarità dei suoi Sublicenziatari o del Licenziatario, qualora vi abbia provveduto quest'ultimo. La Lega Calcio Serie B può tuttavia utilizzare tali commenti in lingue internazionali (i.e. non nella lingua italiana), senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario. Su richiesta della Lega Calcio Serie B, il Licenziatario deve consegnare tutte le riprese effettuate in esecuzione del presente Invito, incluse quelle girate e non trasmesse, alla Lega Calcio Serie B o ai soggetti da questa indicati, senza oneri o costi a carico della Lega Calcio Serie B.

4.5 Cedibilità del Contratto di Licenza da parte della Lega Calcio Serie B

4.5.1 Il Licenziatario consente sin d'ora che la Lega Calcio Serie B possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della Lega Calcio Serie B, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la Lega Calcio Serie B dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.

4.5.2 Il Licenziatario non può in alcun caso cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto di Licenza.

4.6 Durata e Risoluzione

- 4.6.1 Il Contratto di Licenza ha efficacia per la Durata compresa tra il primo luglio 2015 e il 30 giugno 2018.
- 4.6.2 E' facoltà della Lega Calcio Serie B di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso a quanto previsto ai paragrafi 2.9.1, 2.9.4, 2.10.2, 3.5, 3.7.2, 3.9.1 (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi), 4.2.1, 5.2.1, 5.3 o in caso di tre inadempimenti nel corso della durata della licenza a una qualsiasi delle previsioni del paragrafo 3.4 e 4.2.2 (iv).
- 4.6.3 E' inoltre facoltà della Lega Calcio Serie B di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento a qualsiasi previsione del presente Invito o del Contratto di Licenza cui il Licenziatario non abbia posto rimedio entro quindici (15) giorni dalla contestazione.
- 4.6.4 La Lega Calcio Serie B ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto di Licenza in qualsiasi momento qualora il Licenziatario subentri in stato di insolvenza o in alcuna procedura fallimentare, concorsuale o di liquidazione.
- 4.6.5 In caso di risoluzione esercitata dalla Lega Calcio Serie B ai sensi dei precedenti paragrafi, è dovuto alla Lega Calcio Serie B a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, il doppio dell'importo corrispondente al lucro cessante della Lega Calcio Serie B, intendendosi per lucro cessante l'importo pari alla differenza tra (i) il corrispettivo totale previsto a carico del Licenziatario sulla base dell'accordo con la Lega Calcio Serie B per l'intera sua Durata e (ii) le somme che la Lega Calcio Serie B abbia incassato dallo stesso Licenziatario e/o siano a carico di un soggetto terzo sulla base di una licenza avente a oggetto i Prodotti Audiovisivi revocati al Licenziatario e riassegnati a tale soggetto terzo, qualora tale licenza sia conclusa con il terzo successivamente alla risoluzione dell'accordo con la Lega Calcio Serie B. Resta peraltro inteso che la Lega Calcio Serie B deve adoperarsi secondo buona fede nella negoziazione con il terzo riassegnatario nel definire il corrispettivo da questi dovuto.
- 4.6.6 Lega Calcio Serie B ha, infine, il diritto di risolvere il Contratto di Licenza limitatamente a quei territori o aree geografiche nei quali il Sublicenziatario abbia violato qualsiasi delle previsioni di cui ai paragrafi 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 del presente Invito. In tal caso, fermo restando che rimangono in vigore tutte le altre previsioni del Contratto di Licenza, in corrispettivo non subisce alcuna riduzione e rimane pertanto integralmente comunque dovuto alla Lega Calcio Serie B.
- 4.6.7 Il Licenziatario riconosce che le penali, come sopra determinate, hanno natura di sanzione contrattuale congrua e non eccessiva e non di ristoro del danno non incidendo sul diritto della Lega Calcio Serie B di richiedere, in sede giudiziale, in aggiunta alle penali medesime, il risarcimento integrale del pregiudizio patito. Il Licenziatario si impegna a non opporre eccezioni per evitare, ritardare o sospendere il pagamento della somma dovuta, che comunque la Lega Calcio Serie B può a sua discrezione compensare con eventuali crediti che a qualunque titolo il Licenziatario possa vantare nei confronti della Lega Calcio Serie B.

5. PRODUZIONE

5.1 Produzione e distribuzione del Segnale

Il Segnale degli Eventi del Campionato è prodotto e distribuito secondo quanto previsto nell'Allegato 4.

5.2 Costi

5.2.1 Il Licenziatario e/o i suoi Sublicenziatari che richiedono di ricevere il Segnale degli Eventi sono tenuti a sostenere i costi tecnici relativi alla fornitura, da parte del distributore selezionato dalla Lega Calcio Serie B, del Segnale richiesto presso i punti di accesso predeterminati, come previsto nell'Allegato 4. Tali costi sono dovuti in aggiunta al corrispettivo dovuto dal Licenziatario per i Diritti Audiovisivi.

5.2.2 I costi di accesso al Segnale del Serie B Magazine e degli Highlights Preprodotti della Lega Calcio Serie B se effettivamente realizzati da quest'ultima sono inclusi nel corrispettivo stabilito per tali produzioni al precedente paragrafo 2.8.. Al Licenziatario non sarà pertanto addebitato alcun costo ulteriore per accedere al Segnale di tali produzioni.

5.3 Logo del Campionato

5.3.1 Con riferimento al Segnale e a tutte le immagini distribuite dalla Lega Calcio Serie B, il Licenziatario prende espressamente atto che, salva diversa determinazione della Lega Calcio Serie B:

- (i) in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni Evento della Competizione, così come in apertura e chiusura dei Magazine e degli Highlights Preprodotti, se effettivamente realizzati dalla Lega Calcio Serie B è inserita la sigla istituzionale, della durata di circa 30 secondi, contenente il logo del Campionato di Serie B;
- (ii) il logo del Campionato è sovrappreso a intervalli regolari durante le immagini degli Eventi, anche mediante effetto ottico 'volta pagina' che precede e segue la messa in onda dei replay e di altre immagini (cosiddetta "wipe");
- (iii) il logo del Campionato è inserito nelle grafiche di presentazione dei risultati, delle classifiche e dei servizi relativi agli Eventi delle Competizioni;
- (iv) il logo del Campionato di cui ai precedenti capoversi include il marchio nominativo o figurativo del "Title sponsor" determinato a discrezione della Lega Calcio Serie B, fermo restando che è facoltà della Lega Calcio Serie B avere più "Title sponsor" a seconda delle aree geografiche o in specifici Paesi;
- (v) le grafiche informative ufficiali realizzate a corredo del Segnale includono il marchio nominativo o figurativo del "data/timing sponsor" determinato a discrezione della Lega Calcio Serie B.

La Lega Calcio Serie B si riserva di apporre al Segnale, sovrapposto in posizione angolare, il logo in trasparenza della Competizione (cosiddetto "Watermark") e, in generale, di apportare modifiche e di diversamente modulare quanto indicato nel presente paragrafo.



- 5.3.2 Con riferimento ai Prodotti Audiovisivi, quand'anche da esso integrati, il Licenziatario è tenuto allo stesso modo a mantenere il logo del Campionato fornito dalla Lega Calcio Serie B in apertura, durante e in chiusura delle trasmissioni, nelle grafiche di presentazione dei risultati, nelle classifiche e nei servizi relativi agli Eventi delle Competizioni.
- 5.3.3. Il Licenziatario prende atto che il Logo del Campionato di cui alle precedenti previsioni può includere anche il logo dello sponsor del medesimo Campionato.

6. NOTE LEGALI

6.1 Natura dell'Invito

Il presente Invito costituisce mero invito a offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L'Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti Audiovisivi se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dalla Lega Calcio Serie B.

6.2 Assenza di garanzie

La Lega Calcio Serie B non fornisce alcuna garanzia in relazione alla accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel presente Invito e l'Offerente non può in alcun momento fondare alcuna pretesa, azione o procedimento nei confronti della Lega Calcio Serie B in base ai convincimenti da esso ricavati in base al presente Invito. E' interamente ed esclusivamente a carico di ciascun Offerente il rischio di qualsiasi conseguenza negativa che gli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2011 (Cause riunite C-403/08 e C-429/08), citata al paragrafo 3.9.2, possa avere sulla distribuzione e il valore dei Prodotti Audiovisivi, in particolare con riferimento al fatto che i corrispettivi previsti dall'Offerta siano stimati in base all'intenzione di stipulare Contratti di Sublicenza con protezione territoriale assoluta e né gli Offerenti né il Licenziatario possono avere titolo ad alcuna pretesa, azione o procedimento riferiti alle suddette conseguenze negative, né diritto a riduzioni o restituzioni dei corrispettivi offerti.

6.3 Richiesta di informazioni

La Lega Calcio Serie B si riserva di chiedere agli Offerenti chiarimenti, informazioni o documenti nel caso in cui ciò sia necessario ai fini della valutazione delle relative Offerte.

6.4 Costi e spese

La Lega Calcio Serie B non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'Offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell'Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Invito da parte della Lega Calcio Serie B, la quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare il presente Invito a sua assoluta discrezione.

6.5 Confidenzialità

6.5.1 Tutte le Offerte sono documenti confidenziali e di conseguenza l'Offerente (o il potenziale Offerente) non deve fare alcun annuncio o commento in relazione alle stesse, o effettuare alcun annuncio pubblico o comunicato stampa o altrimenti fornire alcuna informazione a terzi (ad eccezione di propri consulenti) in relazione alla propria Offerta, ivi incluso circa i relativi dettagli finanziari.

6.5.2 Qualsiasi informazione di natura confidenziale inclusa all'interno di una Offerta deve essere mantenuta riservata da parte della Lega Calcio Serie B e non deve essere resa nota o fornita ad alcun terzo, a eccezione dell'*advisor* della Lega Calcio Serie B.

6.5.3 L'Offerente riconosce che la Lega Calcio Serie B ha l'esclusivo diritto di effettuare qualsivoglia annuncio in relazione al presente Invito e in particolare relativamente all'inclusione, rigetto o selezione delle Offerte, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti al precedente paragrafo.

6.6 Proprietà Intellettuale

6.6.1 Tutti i diritti d'autore e tutti gli altri diritti, senza limitazione alcuna, relativi alle Competizioni, agli eventi e a qualsivoglia materiale fornito dalla Lega Calcio Serie B a qualsiasi Offerente o potenziale Offerente sono e rimarranno di esclusiva titolarità della Lega Calcio Serie B. Nulla nel presente Invito può essere interpretato come concessione da parte della Lega Calcio Serie B di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della Lega Calcio Serie B o, se del caso, delle Società Sportive. Se del caso, la concessione da parte della Lega Calcio Serie B di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento dei suddetti diritti di proprietà intellettuale dovrà essere disciplinata da diverso apposito atto redatto in forma scritta.

6.6.2 La documentazione a sostegno di ciascuna Offerta diviene fisicamente di proprietà della Lega Calcio Serie B una volta che viene ricevuta dalla stessa. A prescindere dal fatto che l'Offerta sia stata accolta o meno dalla Lega Calcio Serie B, la stessa può liberamente utilizzare (senza alcun obbligo di pagamento a suo carico) tutte le idee, i concetti, le proposte, le segnalazioni o altro materiale contenuto in tale Offerta ovvero altrimenti comunicato alla Lega Calcio Serie B durante la procedura selettiva. L'Offerente rinuncia sin d'ora a qualsiasi rivendicazione verso la Lega Calcio Serie B in relazione ad alcuna utilizzazione da parte di questa di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale o altro simile diritto relativo alle idee, ai concetti o ad ogni altro materiale contenuto nella documentazione che fa parte della sua Offerta.

6.7 Diritto di rettifica

Lega Calcio Serie B si riserva il diritto, esercitabile a propria assoluta discrezione e in qualsiasi momento, di modificare o ritirare il presente Invito, il Pacchetto o i Diritti in esso inclusi, di rettificare la composizione dei Diritti Audiovisivi o di dare inizio ad una diversa o ulteriore procedura competitiva.

6.8 Lingua

La versione in lingua italiana costituisce il testo autentico e vincolante del presente Invito. La traduzione in lingua inglese è realizzata unicamente a scopi di cortesia e non può essere utilizzata ai fini dell'interpretazione o dell'applicazione dell'Invito.

6.9 Eventuale nullità o inefficacia di alcune clausole dell'Invito

In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Invito le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti, senza che ciò comporti alcuna riduzione del corrispettivo dovuto dal Licenziatario.

6.10 Legge e foro

Il presente Invito, il Contratto di Licenza e ogni documentazione, procedura o trattativa ad essi relativi o conseguenti sono esclusivamente soggetti alla legge italiana. Ogni contenzioso relativo al presente Invito o al Contratto di Licenza deve essere sottoposto alla competenza esclusiva del foro di Milano.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Di seguito viene rilasciata ai soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ("Codice della Privacy").

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi od altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive delle menzionate procedure saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il trattamento dei dati personali:

(a) ha le seguenti finalità: consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi; consentire la gestione di tutte le successive fasi e lo svolgimento delle procedure; assolvere ad obblighi legali, amministrativi, contrattuali e contabili;

(b) sarà effettuato con le seguenti modalità: con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed in via cartacea;

(c) i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, solo nei casi in cui la comunicazione o la diffusione siano necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, se tali informazioni provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nel caso in cui i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

(d) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, i dati potranno venire a conoscenza di funzionari e consulenti della Lega Nazionale Professionisti Serie B coinvolti nelle procedure di assegnazione, per quanto di rispettiva competenza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Inoltre, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere (a), (b), (c), (d), (g), 26, comma 4, lettera (d) e 27 del Codice della Privacy, non è necessario per il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte degli interessati, salvo l'obbligo di rendere l'informativa e di adeguarsi ai presupposti per il trattamento stabiliti in casi particolari dalla Legge o dalle Autorizzazioni Generali dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per il trattamento di dati sensibili o giudiziari. In tale ottica, il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente implicati dalle procedure e/o dalla gestione delle domande di partecipazione alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della

Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili rilasciate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti sono i seguenti: Lega Nazionale Professionisti Serie B - Via I. Rosellini 4 - 20124 Milano. Il/i Responsabile/i del trattamento, ove nominato/i, può essere conosciuto facendone richiesta al Titolare del trattamento.

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure di sicurezza.

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali, per far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy, di seguito riportato:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato 1

Sommario dei Prodotti Audiovisivi che formano il Pacchetto

Al mero scopo di offrire uno schema riassuntivo, e senza che possa essere utilizzato a fini interpretativi dell'Invito, il presente Allegato 1 illustra in sintesi i Prodotti Audiovisivi offerti dalla Lega Calcio Serie B per il Territorio Internazionale.

DESCRIZIONE DEL PACCHETTO	
PRODOTTI AUDIOVISIVI	OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
<ul style="list-style-type: none"> - TUTTI GLI EVENTI DI SERIE B (462 eventi per Stagione) in esclusiva ad eccezione degli Eventi che vengono disputati in turni di fine settimana (Sabato e domenica) di Giornate coincidenti con soste del Campionato di Serie A - SERIE B MAGAZINE (episodi settimanali di 26-30 minuti) - HIGHLIGHTS PREPRODOTTI (disponibili post-gara per tutti gli Eventi) - TRAILERS PROMOZIONALI (di durata tra i 5 e 15 secondi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Almeno 2 Eventi per settimana ▶ Trasmissioni in lingua italiana nei territori dell'Allegato 3 ▶ Almeno 1 episodio per settimana ▶ Nessuno ▶ Da trasmettere su base settimanale
DIRITTI AUDIOVISIVI	DIVIETI DI TRASMISSIONE
<ul style="list-style-type: none"> - DIRITTI LIVE / IN DIFFERITA IN TUTTI I TERRITORI DIVERSI DA ITALIA, SAN MARINO O CITTÀ DEL VATICANO - TRASMISSIONI LINEARI E NON LINEARI - TUTTE LE PIATTAFORME DI TRASMISSIONE - QUALSIASI MODALITÀ DI TRASMISSIONE - ACCESSO AGLI STADI - DISTRIBUZIONE NEWS ACCESS 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Esclusi diritti riservati alle organizzazioni sportive secondo l'Allegato 5 ▶ Vietate le trasmissioni in pay-per-view e pay-per-package o modalità simili ▶ Trasmissioni via Internet consentite nei limiti previsti dal paragrafo 3.5.3 ▶ Vietate le trasmissioni terrestri in chiaro in paesi limitrofi all'Italia ▶ Vietate le trasmissioni via satellite in chiaro su satelliti ricevibili dall'Italia ▶ Vietate le trasmissioni via satellite a pagamento in lingua italiana su satelliti ricevibili dall'Italia ▶ Secondo le previsioni dell'Allegato 4 ▶ Concessa su base non esclusiva e subordinatamente alle normative localmente applicabili

Allegato 2

Il presente Allegato 2 contempla gli orari di inizio degli Eventi del Campionato di Serie B.

Ciascuna Giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in tre giorni di gare, il venerdì, il sabato e il lunedì o la domenica in caso di sosta del Campionato di Serie A.

A parziale deroga di quanto precede la Lega Serie B si riserva di far disputare Gare di Campionato in finestre di gioco occupate dalle Gare del Campionato di Serie A.

La Lega Serie B si riserva inoltre di prevedere alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Calcio Serie B in date non occupate dalle Coppe europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali.

Le finestre di gioco previste per le Stagioni Sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sono le seguenti:

- a) una gara in anticipo il venerdì alle ore 20.30,
- b) nove gare il sabato alle ore 15.00,
- c) una gara in posticipo il lunedì alle ore 20.30.

Le finestre di gioco sopra indicate possono subire delle modifiche come al verificarsi di turni di Campionato disputati in coincidenza di soste del Campionato di Serie A. In tal caso la Lega Serie B si riserva di adottare le seguenti finestre di gioco:

- a) una gara in anticipo il sabato alle ore 18:00,
- b) una gara in anticipo il sabato alle ore 20.30,
- c) una gara in anticipo la domenica alle ore 12.30,
- d) sette gare la domenica alle ore 15.00, e/o
- e) una gara in posticipo la domenica alle ore 20.30.

Inoltre, la Lega Calcio Serie B ha facoltà, in conformità alle previsioni regolamentari interne e senza

incorrere in responsabilità di alcun tipo nei confronti dei Licenziatari, di modificare il suddetto calendario stabilendo:

- (i) l'inserimento di turni infrasettimanali per tutte le gare, con inizio alle ore 20.30, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, un anticipo, in date non occupate dalle Coppe Europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali;
- (ii) la modifica delle finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere sportivo (come nel caso delle Giornate di qualsiasi Stagione Sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/seguono immediatamente i turni infrasettimanali, ecc), o di eventi di forza maggiore o, ancora, nel caso di Giornate che includano sabati in cui (come nel sabato di Pasqua) non si intenda organizzare e disputare Gare del Campionato di Serie B;
- (iii) la variazione degli orari di inizio delle gare, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile;
- (iv) la sostituzione, in coordinamento con la Lega Calcio Serie A, del posticipo del lunedì con un posticipo il sabato o un posticipo alla domenica, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile; e/o
- (v) l'aggiunta di un'ulteriore finestra di gioco il sabato e/o la domenica.



La scelta delle Gare da programmare in anticipo e posticipo, degli orari di inizio di tutte le Gare della Giornata e le modalità di svolgimento di tutti gli Eventi del Campionato di Serie B compete esclusivamente e insindacabilmente alla Lega Calcio Serie B, che ne dà notizia attraverso i Comunicati Ufficiali e/o le Circolari nel corso delle singole stagioni sportive.

Allegato 3

Trasmissioni in lingua italiana

Il presente Allegato 3 elenca i territori nei quali devono essere effettuate trasmissioni degli Eventi di Serie B in lingua italiana (oltre che eventualmente in lingua locale) per le comunità italiane residenti all'estero.

L'obbligo di trasmissione in lingua italiana sarà applicabile nei seguenti paesi:

- (i) **Nord America:** Canada, Porto Rico e Stati Uniti d'America,
- (ii) **Centro America e America del Sud:** Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cayenne, Cile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francese, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela, e i Caraibi (Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Cuba, Curaçao, Dominica, Repubblica Dominicana, Saint Eustatius -detta anche Saint Eustace o Statia-, Grenada, Guadalupa, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Antille Olandesi, Saba, Saint-Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane).
- (iii) **Oceania:** Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea e le isole limitrofe.
- (iv) **Africa sub-sahariana:** Nigeria, Sud Africa, e paesi dell'Africa sub-sahariana (Angola, Repubblica del Benin, Repubblica del Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Ciad, Isole Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Regno del Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Repubblica di Mauritius, Isole Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Isola di Réunion, Ruanda, Sant'Elena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Regno dello Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe).

Allegato 4

Segnale - Accesso allo Stadio

Il presente Allegato 4 contempla caratteristiche e costi del Segnale degli Eventi e le eventuali integrazioni a tale Segnale che saranno possibili per gli Operatori del Territorio Internazionale.

1. Segnale

- 1.1 Gli Eventi della Competizione della Serie B sono prodotti con la seguente configurazione minima di telecamere:

Standard	Numero Eventi di Serie B
Standard D (5 telecamere - definizione standard)	Almeno il 20% degli Eventi del Campionato
Standard E (3 telecamere - definizione standard)	

- 1.2 Le modalità di produzione di ogni Evento, inclusi gli standard tecnici minimi e i criteri qualitativi ed editoriali di ogni produzione audiovisiva, sono indicati in dettaglio nei Regolamenti Produzioni Audiovisive pubblicati sul sito internet istituzionale della Lega Calcio Serie B. Il posizionamento delle telecamere riportato in tali Regolamenti può essere modificato per esigenze tecniche.
- 1.3 La Lega Calcio Serie B assicura la messa a disposizione del Segnale di tutti gli Eventi delle Competizioni ai Sublicenziatari mediante consegna presso la regia mobile presente al sito dell'Evento. Il Licenziatario deve comunicare con congruo preavviso alla Lega Calcio Serie B la lista degli Operatori autorizzati alla ricezione. Su richiesta del Licenziatario o del Sublicenziatario e previo accordo con il servizio tecnico di distribuzione selezionato dalla Lega Calcio Serie B, il Segnale può essere reso disponibile mediante collegamenti via satellite su specifici canali criptati o con altre modalità.
- 1.4 La Lega Calcio Serie B (o il servizio tecnico di distribuzione da essa selezionato) addebiterà al Licenziatario o, se richiesto dalla Lega Calcio Serie B, direttamente ai Sublicenziatari, le seguenti tariffe per l'accesso al Segnale che si intendono in ogni caso dovute per ciascun Evento e per ciascun diretto utilizzatore ("Taker") che accede al predetto Segnale:

Standard	Tariffa
Standard D	€ 275
Standard E	€ 170

1.5 Il Segnale messo a disposizione degli Operatori per il Territorio Internazionale reca in sovrimpressione le grafiche ufficiali determinate dalla Lega Calcio Serie B. Qualora le grafiche fossero fornite separatamente il Licenziatario si impegna ad inserirle secondo le modalità indicate dalla Lega Calcio Serie B.

2. Accesso allo Stadio

2.1 Il soggetto che venga autorizzato ad accedere a un determinato Evento dalla Lega Calcio Serie B, può, con le modalità e nei termini disciplinati in dettaglio dai Regolamenti Produzione Audiovisiva:

- utilizzare una postazione di commento richiedendo allestimento tecnico (AEQ G722, 1 monitor 16:9, 2 cuffie per telecronaca, connessioni audio/video), a costi e spese del Licenziatario;
- effettuare interviste pre-gara in area garage/parcheggio pullman;
- effettuare la presentazione pre-gara sul terreno di gioco (*stand up*);
- effettuare interviste flash post gara nell'Area Privilegiata degli Stadi;
- effettuare Interviste nella "Zona Mista" degli Stadi e nella Sala Stampa;
- integrare il Segnale dell'Evento mediante telecamere opzionali richieste dal Licenziatario e fornitegli dal soggetto indicato dalla Lega Calcio Serie B, da collocarsi sul campo o in tribuna, previa autorizzazione che la Lega Calcio Serie B potrà concedere caso per caso a sua completa discrezionalità.

2.2 Il Licenziatario deve di volta in volta richiedere alla Lega Calcio Serie B specifica autorizzazione per l'accesso agli Stadi ai fini previsti al precedente punto 2.1, prendendo sin d'ora atto che l'autorizzazione in questione sarà limitata a un massimo di 3 (tre) Operatori indicati dal Licenziatario per ciascun Evento, in base alle disponibilità logistiche, e che tali autorizzazioni verranno rilasciate dalla Lega Calcio Serie B a sua completa discrezionalità.

2.3 Le richieste di servizi o produzioni unilaterali da parte del Licenziatario, nell'ambito di quanto consentito ai sensi del presente Allegato 4, sono subordinate al pagamento di costi sulla base del tariffario standard applicabile. La Lega Calcio Serie B si adopera per mettere tali servizi unilaterali a disposizione del Licenziatario e/o dei Sublicenziatari, ma non assume alcuna obbligazione in tal senso. Quantità e qualità dei servizi offerti dalla Lega Calcio Serie B sono determinati da quest'ultima al momento della richiesta e dipenderanno da fattori quali l'effettiva disponibilità degli spazi e la quantità e priorità delle richieste ricevute.

Allegato 5

Diritti riservati

Il presente Allegato 5 descrive i diritti che la Lega Calcio Serie B e le Società Sportive possono esercitare nel Territorio Internazionale in concorrenza con i Diritti Audiovisivi riservati al Licenziatario.

1. Le Società Sportive hanno la titolarità esclusiva del diritto d'archivio ai sensi del Decreto e possono conseguentemente sfruttare in via esclusiva ciascun Evento a decorrere dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa.
2. Le Società Sportive possono esercitare diritti audiovisivi riferiti agli Eventi della Competizione da esse organizzati e agli Eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite mediante i propri canali tematici ufficiali limitatamente alla piattaforma televisiva terrestre, satellitare o cavo in forma ad accesso condizionato a pagamento, decorse 24 (ventiquattro) ore dal fischio finale dell'Evento.

Ai sensi della normativa italiana, si considera canale tematico ufficiale l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle 8 (otto) ore settimanali, distribuito su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente all'attività sportiva e societaria della Società Sportiva.

3. Le Società Sportive possono esercitare diritti audiovisivi riferiti agli Eventi della Competizione da esse organizzati e agli Eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, mediante canali via internet ufficiali ad esse riferibili (sito web, web tv o web player istituzionali), limitatamente ai Prodotti Audiovisivi rappresentati dalle Immagini Salienti e dalle immagini correlate, decorse 24 (ventiquattro) ore dal fischio finale dell'Evento.
4. La Lega Calcio Serie B può:
 - (i) esercitare diritti audiovisivi riferiti agli Eventi della Competizione da esse organizzati mediante il proprio canale tematico ufficiale limitatamente ai Prodotti Audiovisivi rappresentati dalle Immagini Salienti e dalle immagini correlate, decorse 24 (ventiquattro) ore dal fischio finale dell'Evento;
 - (ii) comunicare al pubblico, decorse 24 (ventiquattro) ore dal fischio finale dell'Evento, Immagini Salienti e immagini correlate degli Eventi mediante il proprio sito internet istituzionale, Content Users Generated Networks (ad esempio, YouTube) o in Communities of Registered Users (ad esempio, Facebook) e incorporato in Players o Applicazioni distribuite dalla Lega Calcio Serie B;
 - (iii) realizzare un magazine ufficiale dedicato a ciascuna Giornata della Serie B inclusivo di immagini di durata massima pari a 3 (tre) minuti per Evento, che può essere comunicato al pubblico mediante il sito internet istituzionale della Lega Calcio Serie B o trasmesso su un canale tematico da essa gestito, con le stesse modalità e differite di cui alle precedenti lett. (i) e (ii) del presente punto 4.



5. La Lega Calcio Serie B e le Società Sportive hanno facoltà di utilizzare immagini degli Eventi nell'ambito delle loro attività promozionali o di consentirne lo sfruttamento nell'ambito di campagne promozionali o di sponsorizzazione proprie o di terzi, entro limiti di ragionevolezza, in particolare quanto a frequenza e durata, per tali utilizzi.



Allegato 6

Fac simile dell'Offerta

Il presente Allegato 6 contiene il fac simile cui ciascun offerente deve attenersi nel formulare la propria Offerta.

* * * * *

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti
Serie B
Via Rosellini 4
20124 Milano

[luogo, data]

OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO ESCLUSIVO DI DIRITTI AUDIOVISIVI INTERNAZIONALI LEGA CALCIO SERIE B RELATIVI ALLE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018

In relazione all'Invito a presentare offerte pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 10 luglio 2015 ("Invito"), la scrivente società ("Offerente") sottopone alla Lega Nazionale Professionisti Serie B la presente propria offerta.

Per l'acquisizione del Pacchetto di Diritti Audiovisivi Internazionali previsto dall'Invito, la scrivente società offre alla Lega Nazionale Professionisti Serie B i seguenti corrispettivi, indicati al netto dell'IVA e di qualsiasi ritenuta o imposta applicabile:

Corrispettivo Stagione 2015/2016:

Corrispettivo Stagione 2016/2017:

Corrispettivo Stagione 2017/2018:

Si forniscono le seguenti informazioni sulla società Offerente:

Denominazione societaria:

Sede societaria e principale sede di attività, se differente:

Paese di costituzione e numero di registrazione presso il locale registro delle imprese:

Oggetto sociale:

Composizione e identità del consiglio di amministrazione:

Nome e carica del legale
rappresentante che sottoscrive la
presente offerta:

Altre informazioni rilevanti circa la
società Offerente:

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di valutarne la sua ammissibilità, si allega la seguente documentazione.

- Visura aggiornata della società rilasciata dal locale registro delle imprese
- Copia dell'ultimo bilancio certificato depositato della società Offerente o, in alternativa, fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto europeo a garanzia di importo non inferiore al maggiore tra gli importi offerti a titolo di corrispettivo in relazione a ciascuna delle Stagioni oggetto dell'Offerta
- Documentazione riferita all'esperienza e competenza maturata dall'Offerente nella commercializzazione di diritti sportivi relativi al calcio o a eventi sportivi simili
- Documentazione illustrativa della dotazione di mezzi e organizzazione dell'Offerente in relazione alle attività conseguenti all'assegnazione;
- Proposta di garanzie finanziarie offerte dall'Offerente

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta:

Nome e cognome:

Mansioni/responsabilità:

Indirizzo per comunicazioni postali:

Numeri di telefono (fisso/mobile):

Numero di telefax:

Indirizzo di posta elettronica:

* * * * *

L'Offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile per il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data prevista dall'Invito per l'apertura delle buste contenenti le offerte fatto salvo quanto previsto all'art. 2.9.1 (i).

L'Offerente prende atto e accetta che in caso di accettazione della presente offerta da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il Contratto di Licenza con quest'ultima si intenderà concluso nei termini previsti dall'Invito, e sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che saranno da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni. Ogni successivo documento sottoscritto tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l'Offerente avrà pertanto valore meramente ricognitivo della licenza.

L'Offerente prende atto e conferma che :

- ogni determinazione circa l'accettazione della presente offerta è rimessa alle valutazioni e subordinata all'accettazione da parte dai competenti organismi della Lega Nazionale Professionisti Serie B, che potrà intervenire in qualsiasi momento entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data prevista dall'Invito per l'apertura delle buste contenenti le offerte;
- la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha il diritto di annullare l'Invito in qualsiasi momento, senza che nulla ad alcun titolo e per alcuna ragione sia dovuto ai soggetti offerenti; la pubblicazione dell'Invito e la ricezione di offerte non comportano pertanto alcun obbligo in capo alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.

.....
Data

.....
Luogo

.....
Firma leggibile

.....
Nome Cognome

.....
In qualità di

(allegare scrittura privata autenticata o atto pubblico in caso di firma di procuratore speciale autorizzato)

* * * * *

La presente offerta recepisce tutti i termini e le condizioni contemplati dall'Invito, che si intendono richiamati *per relationem*. L'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano dichiara, in particolare, di avere valutato, di aver approvato e pertanto di aderire espressamente al contenuto dei seguenti paragrafi dell'Invito: 2.7.3 (esclusiva responsabilità del Licenziatario); 2.7.4 (manleva da parte del Licenziatario); 2.8.3



(immutabilità del corrispettivo); 2.9.3 (interessi di mora); 2.9.4 (sospensione dell'esecuzione del contratto); 3.3.2 (titolarità dei diritti al termine del Contratto); 3.4.1 e 3.4.2 (obblighi di trasmissione); 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 (divieti di trasmissione); 3.8.3 (diritti riservati); 3.9.1 (vincoli ai Contratti di Sublicenza); 3.9.2. (Territorio europeo: limiti); 3.9.3. (vincoli relativi a particolari aree geografiche), 3.9.4 (esclusione di territori), 4.2 (obblighi del Licenziatario); 4.4 (titolarità delle Immagini); 4.5 (cedibilità del Contratto di Licenza da parte della Lega Calcio Serie B); 4.6.2 (clausola risolutiva espressa); 4.6.3, 4.6.4 e 4.6.7 (risoluzione); 4.6.5 e 4.6.7 (penale); 6.2 (assenza di garanzie); 6.4 (costi e spese); 6.5 (confidenzialità); 6.6 (proprietà intellettuale); 6.7 (diritto di rettifica); 6.9 (eventuale nullità o inefficacia di clausole dell'Invito); 6.10 (legge e foro).

Firma leggibile

www.legaserieb.it

